



più fabbricati dell' altezza di m. 32, 40, senza che
l' I. N. A. steno o suoi aventi causa possano pre-
tendere compensi di sorta;

d) - l' I. N. A. riconosca che il muro di soste-
gno esistente a margine della striscia di terre-
no da acquistare e di esclusiva proprietà del-
le F. F. S. S. sollevando l' Amministrazione stes-
sa da danni o molestie per potere su detto
muro da parte di terzi;

e) - l' I. N. A. riconosca, altresì, a favore dell' Am-
ministrazione delle F. F. S. S., il diritto di poter
sempre eseguire sulla zona asserita, di sua pro-
prietà, facente parte del distacco, tutti gli impian-
ti ed attrezzature di qualsiasi genere occorrenti
per l' esercizio ferroviario, compatibili con la
"servitùs non aedificandi" costituita sulla zo-
na medesima, senza possibilità di proteste, re-
clami o pretese di indennizzi o compensi da
parte dell' I. N. A. o suoi aventi causa sollevando
inoltre l' Amministrazione ferroviaria da ogni
responsabilità per danni dipendenti dall' eser-
cizio ferroviario.

2°) - di autorizzare il Direttore generale,
con esplicita facoltà di stipulare e firmare da
solo, alla stipula degli atti e contratti, non-